

CIRCOLARE APRILE 2019

Prossime scadenze:

- **16 aprile 2019:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **23 aprile 2019:** versamento imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019;
- **26 aprile 2019:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel primo trimestre o nel mese di marzo per i contribuenti con obbligo mensile;
- **30 aprile 2019:** termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2019 relativa l'anno d'imposta 2018;
- **30 aprile 2019:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture emesse e ricevute (Spesometro) riferite al secondo semestre 2018;
- **30 aprile 2019:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al primo trimestre 2018;
- **30 aprile 2019:** termine ordinario, nelle società di capitali, per approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;
- **30 aprile 2019:** termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata (cd. Rottamazione-ter e Saldo e stralcio) dei carichi affidati agli agenti di riscossione.

Chiusura per ferie

Vi informiamo che da martedì 23 aprile fino a venerdì 26 aprile 2018 l'ufficio sarà chiuso per ferie.

Servizi Professionali Srl

Bollo sulla fattura elettronica, disponibili i conteggi e i codici tributo

Nell'area riservata "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili i conteggi - con il relativo modello F24 o la possibilità di chiedere l'addebito in conto - ai fini dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

Il D.M. 28 dicembre 2018 , riformulando l'art. 6, comma 2 , del D.M. 17 giugno 2014, dispone quanto segue:

1. il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno dovrà avvenire in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
2. l'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre l'Agenzia delle Entrate renderà noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
3. gli interessati potranno pagare l'imposta di bollo:
 - a. mediante il servizio presente in un'area riservata del sito dell'Agenzia;
 - b. con addebito su conto corrente bancario o postale;
 - c. oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa;
4. le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto in commento.

Contestualmente l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 , ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici", dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai sensi dell'art. 6, comma 2 , del D.M. 17 giugno 2014, come sostituito dall'art. 1, comma 1 , del richiamato D.M. 28 dicembre 2018.

Si tratta in particolare dei seguenti codici:

CODICE TRIBUTO	DENOMINAZIONE
"2521"	"Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014"
"2522"	"Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014"

Servizi Professionali Srl

CODICE TRIBUTO	DENOMINAZIONE
“2523”	“Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre –art. 6 decreto 17 giugno 2014”
“2524”	“Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre –art. 6 decreto 17 giugno 2014”
“2525”	“Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”
“2526”	“Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”

La risoluzione precisa infine che i nuovi codici tributo vanno utilizzati per i documenti emessi dal 1° gennaio 2019, mentre per il versamento dell'imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 si applicano i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 106/E del 2 dicembre 2014 e n. 32/E del 23 marzo 2015.

La sanatoria per le violazioni di natura formale

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, possono essere sanate pagando 200 euro per ognuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono (art. 9, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119).

Non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta).

Si ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle "meramente formali" (che non sono mai punibili ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997) in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Possono essere regolarizzate le violazioni formali, per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018) dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

Servizi Professionali Srl

Non possono essere regolarizzate con la definizione agevolata:

- le violazioni formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da quelli in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi (e relative addizionali), imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d'imposta e relativo pagamento dei tributi;
- le violazioni formali relative a un rapporto esaurito, ossia un procedimento concluso in modo definitivo al 19 dicembre 2018;
- le violazioni formali relative a un rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata prima del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall'art. 5-quater, D.L. n. 167/1990 (voluntary disclosure), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura;
- le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, all'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe) e all'imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie).

Per il buon esito della sanatoria, è necessario:

- rimuovere le irregolarità o le omissioni;
- versare, con F24, **200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta** cui si riferiscono le violazioni indicati nel modello di pagamento (se le violazioni non si riferiscono a un periodo d'imposta, bisogna fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse).

La rimozione delle irregolarità o delle omissioni deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020. Se l'interessato non ha effettuato, per un giustificato motivo, la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.

La rimozione, in ogni caso, deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020 nell'ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse. La rimozione, peraltro, non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria in considerazione dei profili della violazione.

È il caso, ad esempio, delle violazioni relative all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Servizi Professionali Srl

Consultazione fatture elettroniche per condomini ed enti no profit

L'Agenzia Entrate, tramite il proprio sito, nella sezione Fatture e Corrispettivi, ha reso noto che gli enti non commerciali, ad esempio le Onlus, e i Condomini, non in possesso di Partita IVA, possono consultare, tramite i propri rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia Entrate o di identità digitale Spid o CNS, le fatture elettroniche relative ai loro acquisti pervenute al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

Il servizio di consultazione è disponibile accedendo all'area riservata.

E' possibile consultare le fatture elettroniche degli acquisti effettuati dall'Ente non commerciale o dal Condominio.

Si ricorda che saranno consultabili solo le fatture degli operatori IVA - fornitori degli ENC e dei Condomini – per i quali sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica e la fattura sia stata correttamente elaborata e non scartata dal Sistema di Interscambio.

Si rimane ora in attesa dell'attivazione del servizio di consultazione per le persone fisiche senza partita IVA, ovvero per i privati cittadini.

Le istruzioni INPS sulle nuove modalità di richiesta dell'ANF

L'INPS - con Circolare n. 45/2019 - ha fornito indicazioni in merito alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

Dal 1° aprile 2019, le domande, finora presentate dal lavoratore al proprio datore utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all'INPS in via telematica al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Di seguito, le modalità di trasmissione:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di un'identità SPID o CNS;
- Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello "ANF/DIP", per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori.

Le domande presentate in via telematica all'INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall'Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell'ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Servizi Professionali Srl

Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata. In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell'Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare, il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di "ANF DIP" deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l'attuale procedura telematica "Autorizzazione ANF", corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello "ANF43"), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP", da parte della Struttura territoriale competente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019.

In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello "ANF58").

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all'INPS, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID o CNS, dal sito Internet dell'Istituto al seguente percorso: "Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito" > "Funzione ANF Ditte cessate e Fallite";
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

La domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (SR16) cartaceo, come previsto attualmente.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.